



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

AREA AFFARI LEGALI

Ufficio Affari Penali e Disciplinari
Settore Affari Penali

IL RETTORE

- VISTA** la L. 9.05.1989 in materia di autonomia universitaria;
- VISTO** l'art. 18 del D.L. n. 67 del 25.03.1997 convertito con modificazioni nella L. 23.5.1997, n. 135, che ha disciplinato la materia relativa ai rimborsi delle spese legali per i dipendenti delle Amministrazioni statali;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012;
- VISTO** il vigente "Regolamento recante norme per la disciplina dei rimborsi delle spese legali da corrispondere ai dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa" emanato con D.R. n. 701 del 4.3.2011 e ss. mm. ii.;
- VISTA** la deliberazione n. 87/16 del 5.4.2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare le modifiche proposte al testo regolamentare in premessa tese ad ampliare le ipotesi di rimborsabilità, a prescindere dalla definitività della sentenza o di altro provvedimento che concluda il giudizio, nonché ad apportare i necessari e conseguenti adeguamenti al testo regolamentare in questione;
- SENTITO** il Direttore Generale

DECRETA

di apportare al vigente Regolamento di cui al D.R. n. 701 del 4.3.2011 e ss. mm. ii. le ulteriori modifiche di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 87/16 approvata seduta stante in data 5.04.2016 e da tale data immediatamente esecutiva.

Si riporta di seguito, in via meramente ricognitiva, il testo del D.R. n. 701 del 4.3.2011 come modificato ed integrato, che costituisce allegato parte integrante al presente Decreto.

IL RETTORE



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI DELLE SPESE
LEGALI DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI DI SAPIENZA – UNIVERSITA' DI ROMA,
COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE O
AMMINISTRATIVA**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1** Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2** Presupposti
- Art. 3** Esclusioni
- Art. 4** Anticipazioni
- Art. 5** Conflitto d'interesse
- Art. 6** Patrocinio legale

TITOLO II - NORME PROCEDIMENTALI

- Art. 7** Procedimento di rimborso
- Art. 8** Personale dipendente che eserciti attività assistenziale
- Art. 9** Limiti di rimborsabilità
- Art. 10** Verifica e valutazione di congruità
- Art. 11** Durata e provvedimento conclusivo del procedimento

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 12** Disposizioni finali
- Art. 13** Norma transitoria
- Art. 14** Norma di rinvio
- Art. 15** Entrata in vigore

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha ad oggetto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella l. 23 maggio 1997, n. 135, la disciplina relativa ai rimborsi delle spese legali sostenute dai dipendenti dell' Università degli Studi di Roma "La Sapienza", di seguito "Sapienza", per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa promossi nei loro confronti in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.

2. Il presente regolamento si applica al personale dipendente della Sapienza – docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, nonché al personale incaricato e/o onorario; il presente regolamento si applica, altresì, al personale universitario strutturato, funzionalmente assegnato o, comunque, in



servizio presso l'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, l'Azienda ospedaliera universitaria Sant'Andrea di Roma oppure presso altre strutture sanitarie convenzionate, nei limiti di quanto previsto dal successivo articolo 8. L'applicazione del presente regolamento al personale in servizio presso le Aziende e le strutture indicate al precedente periodo è condizionata al presupposto che si tratti di servizio svolto nell'interesse e per il perseguimento delle finalità dell'Ateneo che ha previamente autorizzato il servizio stesso.

3. Nel caso si tratti di funzionari onorari e/o incaricati non dipendenti, è necessario che la vicenda che abbia dato luogo al procedimento giudiziario, nel quale gli stessi risultino coinvolti, sia occorsa in costanza del servizio istituzionale e non si rilevino, a seguito di specifica istruttoria condotta dai competenti Uffici dell'Amministrazione universitaria, profili di conflitto di interesse ostativi al rimborso, secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.

4. La disciplina del rimborso delle spese legali di cui al presente regolamento si applica agli eredi del dipendente deceduto, che abbia avviato in vita l'istanza di rimborso, in presenza dei relativi presupposti di legge; la circostanza che il dipendente non abbia formulato l'istanza di rimborso a seguito dell'intervenuto decesso non costituisce causa impeditiva della successiva iniziativa recuperatoria degli eredi, fatto salvo il decorso del termine prescrizione del diritto al rimborso ovvero l'intervenuta rinuncia espressa del dipendente all'esercizio delle prerogative individuate dalla normativa vigente.

Art. 2

Presupposti

1. Il rimborso delle spese legali è condizionato alla ricorrenza dei seguenti presupposti, in ordine ai quali l'Amministrazione universitaria potrà chiedere il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato:

- a) rapporto organico o di servizio, anche onorario, a tempo indeterminato o determinato;
- b) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
- c) sentenza o provvedimento di esclusione della responsabilità, all'esito di giudizio penale, civile o amministrativo in ordine ai fatti addebitati;
- d) congruità dell'importo richiesto a titolo di rimborso.

2. I presupposti indicati al precedente comma 1 devono ricorrere simultaneamente, fatto salvo quanto previsto, per le anticipazioni dei rimborsi, dal successivo articolo 4, comma 1.

3. Con specifico riferimento ai procedimenti penali, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1, lett. c), il diritto al rimborso è riconosciuto allorché ricorra una sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità risultando inidonea ogni formula che definisca il giudizio solo in rito.

4. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, lett. d), la congruità degli importi è:

- a) verificata, in via ordinaria, dal competente Ufficio dell'Amministrazione universitaria, secondo quanto previsto dai successivi articoli 9 e 10, comma 1, del presente regolamento;
- b) valutata, nei casi controversi, dall'Avvocatura Generale dello Stato, a seguito di apposita richiesta di parere avanzata dall'Amministrazione universitaria, secondo quanto previsto



dal successivo articolo 10, comma 2, del presente regolamento e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

Art. 3

Esclusioni

1. Non hanno diritto al rimborso delle spese legali i dipendenti per i quali non risultino integrati, contemporaneamente, tutti i presupposti di cui al precedente articolo 2, comma 1.

2. L'esistenza di un conflitto di interesse tra l'Amministrazione universitaria e il dipendente, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del presente regolamento, preclude il rimborso delle spese legali, anche in presenza dei presupposti di cui al precedente articolo 2.

3. In presenza di statuizione compensativa in punto di spese, da parte del giudice contabile, non è ammesso il rimborso delle spese legali, pur in presenza di dispositivo di piena assoluzione.

4. E' esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute dal dipendente che abbia promosso il relativo giudizio per la tutela dei propri diritti in conseguenza di atti o fatti connessi con l'assolvimento di obblighi istituzionali o di servizio. In tal caso, l'Amministrazione universitaria, su richiesta dell'interessato, si riserva di valutare la possibilità di autorizzare espressamente l'assunzione del patrocinio diretto in giudizio del dipendente per la tutela dei diritti dello stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente regolamento, ferma restando la verifica dell'insussistenza di eventuali profili di conflitto di interesse.

5. E' esclusa la rimborsabilità delle spese legali dei soggetti individuati all'art.1, comma 2, che beneficino di una polizza assicurativa per la copertura delle spese legali con oneri a carico dell'Amministrazione universitaria e che non abbiano provveduto ad attivare la copertura assicurativa nei termini e con le modalità previste dal relativo contratto di assicurazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7, commi 6 e 7, del presente regolamento.

6. E' esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute per giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa in cui siano coinvolti gli studenti specializzandi o tirocinanti, nell'esercizio delle rispettive attività formative, non rivestendo i medesimi la qualità di dipendenti dell'Amministrazione universitaria.

Art. 4

Anticipazioni

1. L'Amministrazione universitaria può concedere anticipazioni sul rimborso delle spese legali ai dipendenti che ne facciano espressa richiesta, in corso di giudizio e sempreché sulla base della valutazione degli atti e degli elementi in possesso dell'Amministrazione possa pronosticarsi un esito assolutorio del giudizio stesso. A tal fine, il dipendente dovrà allegare ogni utile documentazione che consenta all'Amministrazione la valutazione, nonché apposita fattura, in originale, quietanzata e sottoscritta dal legale, in presenza dei presupposti di cui al precedente articolo 2, comma 1, ad eccezione del presupposto di cui alla lett. c) del medesimo articolo.

2. Nell'ipotesi in cui, successivamente all'anticipazione sul rimborso, sopravvenga una sentenza definitiva non liberatoria, l'Amministrazione universitaria procede, nei confronti del dipendente, alla ripetizione delle somme già corrisposte.



Art. 5

Conflitto di interesse

1. La situazione di conflitto di interesse è integrata allorché il soggetto richiedente il rimborso delle spese legali abbia, con qualsiasi condotta che risulti idonea o adeguata, trascurato il perseguimento dei fini pubblici e istituzionali nell'espletamento delle proprie funzioni, attraverso la sostituzione dei fini pubblici con interessi personali, anche a prescindere dalla realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine dell'Amministrazione universitaria.

2. A titolo indicativo e non esaustivo, risulta integrata la situazione di conflitto di interesse allorché il richiedente il rimborso delle spese legali sia stato convenuto nei giudizi civili, amministrativi o per responsabilità patrimoniale, ovvero indagato e/o imputato nei giudizi penali, ove l'Amministrazione universitaria abbia partecipato o resistito, anche costituendosi parte civile.

3. La valutazione in ordine all'esistenza o meno di profili di conflitto di interesse è formalizzata dall'Amministrazione universitaria mediante l'adozione di apposito provvedimento.

4. La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interesse non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza definitiva, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente.

Art. 6

Patrocinio legale

1. I dipendenti individuati all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, qualora sottoposti a giudizio per responsabilità civile, penale o amministrativa in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, possono richiedere il patrocinio legale a cura dell'Amministrazione universitaria, che si riserva di valutarne l'opportunità, ferma restando la verifica dell'insussistenza di eventuali profili di conflitto di interesse.

2. Il patrocinio legale può essere concesso, su richiesta dell'interessato, oltre ai casi indicati al precedente comma 1, anche nell'ipotesi in cui il dipendente abbia promosso il giudizio per la tutela dei propri diritti in conseguenza di atti o fatti connessi con l'assolvimento di obblighi istituzionali o di servizio.

TITOLO II

NORME PROCEDIMENTALI

Art. 7

Procedimento di rimborso

1. I dipendenti individuati all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, ai fini del rimborso delle spese legali sostenute, all'esito del procedimento giudiziario che abbia escluso definitivamente ogni responsabilità, devono presentare apposita istanza, secondo il modello predisposto dai competenti Uffici, consultabile e scaricabile dal sito web istituzionale della Sapienza; l'istanza deve essere corredata di copia della sentenza o provvedimento che esclude la responsabilità nonché della fattura in originale, firmata e quietanzata dal difensore di fiducia.



2. Qualora non risulti prodotto ovvero sufficientemente documentato il dettaglio delle attività svolte dal legale di fiducia, l'Amministrazione universitaria invia al richiedente un apposito prospetto da far compilare dal medesimo legale, con l'indicazione del dettaglio delle attività difensive svolte; il predetto prospetto deve essere corredato dalla relativa documentazione (ad esempio verbali di udienza, copia delle memorie e degli scritti difensivi, verbali di interrogatorio) nonché di copia di ogni ulteriore documentazione attestante le spese per l'opera professionale prestata, delle quali si intenda chiedere il rimborso (ad esempio, spese di trasferta, di domiciliazione per diritti e bolli).

3. Sono escluse dal rimborso le attività non documentate, come indicate ai sensi dei vigenti parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

4. In sede di istruttoria delle richieste di rimborso delle spese legali sostenute, l'Amministrazione universitaria si riserva di valutare la congruità, sotto il profilo della veridicità ed attendibilità, anche in termini di proporzionalità rispetto alla consistenza dell'imputazione, delle attività dichiarate dal difensore di fiducia, anche con deferimento al Consiglio dell'Ordine e segnalazione all'Autorità giudiziaria in caso di falso documentale.

5. I soggetti che beneficino di un'assicurazione che copra le spese legali dei procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa, attivata dall'Amministrazione universitaria con oneri a proprio carico, hanno l'onere, ove intendano ottenere il rimborso delle spese legali sostenute, di denunciare il sinistro e di comunicare all'impresa assicuratrice e ai competenti Uffici dell'Amministrazione universitaria il primo atto notificato, nei termini e con le modalità previste dal contratto di assicurazione.

6. La mancata attivazione, da parte del soggetto interessato, della polizza assicurativa, nei termini e con le modalità stabilite dal contratto di assicurazione, preclude la possibilità di ottenere il rimborso da parte dell'Amministrazione universitaria. Restano salve le clausole di miglior favore e i diritti acquisiti in virtù dei contratti individuali di lavoro subordinato stipulati dall'Amministrazione universitaria o per effetto dello svolgimento delle apicali funzioni di governo della Sapienza.

7. Su richiesta dell'interessato, l'Amministrazione universitaria, al fine di poter procedere al rimborso delle spese legali, si riserva di valutare i gravi e comprovati motivi che non abbiano consentito al dipendente di effettuare, nei termini prescritti dal contratto di assicurazione, le comunicazioni indicate al precedente comma 5.

Art. 8

Personale dipendente che eserciti attività assistenziale

1. Il personale di ruolo docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, dipendente dell'Amministrazione universitaria, strutturato, funzionalmente assegnato o, comunque, in servizio presso l'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, presso l'Azienda ospedaliera universitaria Sant'Andrea di Roma o presso altre strutture sanitarie convenzionate, può chiedere il rimborso delle spese legali sostenute per effetto di procedimenti giudiziari promossi nei confronti dello stesso a condizione che gli atti e/o i fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali, oggetto del giudizio di responsabilità, non siano direttamente e funzionalmente riconducibili ad attività di natura assistenziale, come tale prestata nell'interesse della struttura sanitaria.



Art. 9

Limiti di rimborsabilità

1. Il rimborso delle spese legali in ordine agli onorari professionali ed ai diritti riferito ad attività di difesa, è disposto in applicazione dei valori medi dei vigenti parametri per la liquidazione dei compensi professionali forensi, riferiti alla data della parcella per ogni fase del giudizio dichiarata e riconosciuta nello stesso, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.

2. Il rimborso delle spese legali in ordine agli onorari professionali ed ai diritti riferito ad attività di difesa nei procedimenti penali è riconosciuto fino al limite massimo per ogni voce e/o /fase di attività dichiarata e/o prevista in base ai vigenti parametri per la liquidazione dei compensi professionali forensi.

3. Nei giudizi per responsabilità penale, ai fini del rimborso delle spese legali, non si terrà conto delle maggiorazioni eventualmente previste dai vigenti parametri per la liquidazione dei compensi professionali forensi.

4. Nei giudizi per responsabilità penale, il rimborso delle spese legali, in presenza dei presupposti di ammissibilità prescritti dalla vigente normativa e dal presente regolamento, è corrisposto per le attività effettuate, in modo documentato, da non più di due avvocati di fiducia.

Art. 10

Verifica e valutazione di congruità

1. La verifica e valutazione di congruità delle somme richieste a titolo di rimborso è effettuata, in via ordinaria, dal competente Ufficio dell'Amministrazione universitaria, secondo i parametri di cui al precedente articolo 9 e secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4.

2. Nei casi controversi, in particolare sulla entità e sull'ammissibilità delle richieste di rimborsi o delle anticipazioni delle spese legali, l'Amministrazione universitaria può richiedere, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, un parere all'Avvocatura Generale dello Stato, al fine di acquisire la valutazione della congruità delle somme richieste a titolo di rimborso.

Art. 11

Durata e provvedimento conclusivo del procedimento

1. Il procedimento di rimborso delle spese legali si conclude con l'adozione del provvedimento autorizzativo della spesa da parte dell'Ufficio procedente entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa istanza.

2. Il termine indicato al precedente comma 1 è sospeso nell'ipotesi in cui l'Amministrazione universitaria richieda il parere di congruità all'Avvocatura Generale dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del presente regolamento, o un supplemento istruttorio all'interessato o ad organi dell'Amministrazione diversi dall'Ufficio responsabile del procedimento. Nei casi di sospensione, il termine di cui al precedente comma 1 riprende a decorrere dalla data in cui perviene all'Amministrazione la documentazione istruttoria.

3. Il procedimento di rimborso delle spese legali si conclude con provvedimento formale all'esito dell'istruttoria svolta dal competente Ufficio dell'Amministrazione universitaria.



TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE DI RINVIO

Art. 12

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento abrogano e sostituiscono le previgenti disposizioni interne in materia di rimborsi delle spese legali, fatta salva la disciplina transitoria di cui al successivo art. 13.

Art. 13

Norma transitoria

1. I procedimenti di rimborso delle spese legali che risultino già incardinati con numero di protocollo ufficiale di data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento sono definiti in base alla previgente disciplina interna.

Art. 14

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto espressamente non disciplinato nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio ai vigenti parametri per la liquidazione dei compensi professionali forensi, oltreché alle norme del codice di procedura civile e penale ed alle disposizioni normative in materia, ove compatibili.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web della Sapienza.